

I.I.S.S. "E. Majorana" Martina Franca (TA)
Prot. 0016951 del 02/12/2024
IV (Uscita)

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Allegato al Regolamento di Istituto (di cui costituisce parte integrante), approvato
con delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 29/11/2024



Sommario

1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO PROTOCOLLO
2. CHE COS'E' IL BULLISMO?
3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?
4. RIFERIMENTI NORMATIVI
5. IL RUOLO DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE
6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO:
PROCEDURE SCOLASTICHE DA ADOTTARE
7. CONCLUSIONI

1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO PROTOCOLLO

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi.

La qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, non solo i processi di apprendimento ma anche variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

Essa, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per prevenire, arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Il Regolamento d'Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente **Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Protocollo risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 ed integrata dalla successiva **Legge del 17 maggio 2024, n. 70**, entrata in vigore il 14 giugno 2024 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 125 il 30 maggio 2024 intitolata **"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo"** (*d'ora in avanti "Legge"*)

2.. CHE COS'E' IL BULLISMO?

Il comma 1-bis definisce il bullismo come *"l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni"*.

Affinché si possa parlare di bullismo, devono coesistere almeno tre delle seguenti condizioni/situazioni:

- **i protagonisti sono bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e

sono ripetute;

- **l'asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi**: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità**, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura**, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste condizioni il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo **fisico o verbale** (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, **bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?

Il **fenomeno del cyberbullismo** viene definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1).

Questa forma di bullismo (**bullismo elettronico**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai

suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo; ● spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”* e *“Patto di Corresponsabilità”*;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015

5. IL RUOLO DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Nomina, su approvazione del Collegio dei Docenti, il team del bullismo e cyberbullismo;
- Nomina un Tavolo Permanente di Monitoraggio (così come previsto dalla L. 70/2024), costituito dalla Dirigente Scolastica, dalle referenti del team bullismo, dai rappresentanti d'Istituto, dalla componente dei genitori del Consiglio d'Istituto e un esperto;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL TEAM DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale, coordinando attività di prevenzione e informazione;
- collabora con partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day" e la "Giornata del Rispetto";
- vigila sulla corretta osservanza del Codice e del Protocollo previsto da questo Istituto per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno attraverso attività di curriculum scolastico;
- approva il Codice e il Protocollo antibullismo

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- segnala al team bullismo eventuali situazioni valutate a rischio bullismo all'interno della classe attenendosi alle procedure previste da questo Protocollo.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità ed agli atteggiamenti conseguenti: stati depressivi, cambiamenti del tono dell'umore, stati d'ansia, paura;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento di Istituto, il Codice di disciplina e il Codice Interno Bullismo e Cyberbullismo della Scuola.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- rispettano il Codice e il Regolamento d'Istituto.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO: PROCEDURE SCOLASTICHE DA ADOTTARE

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illecite e a farsi carico degli eventuali addebiti civili e amministrativi. **Dai 14 e fino al compimento dei 18 anni**, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Secondo dottrina e giurisprudenza costanti, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**.

Preliminarmente va ricordato che a fenomeni di bullismo o cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati perseguibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*), dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue comunicazione immediata ai Referenti del Team: in tal caso, questo Istituto Scolastico adotta il seguente protocollo di segnalazione.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti analisi e valutazione dei fatti

Raccolta di informazioni sull'accaduto attraverso la scheda di prima segnalazione.

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti, tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori, ...).

Chiunque accolga in qualunque forma una segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare le Referenti d'istituto **per via scritta** attraverso la "scheda di prima segnalazione" (<https://www.majoranaiiss.edu.it/images/file/modulistica/modulo-segnalazione-bullismo.pdf>) da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: aiuto.bullismo@majorana.net, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento, qualora si ravvisi un reale caso di bullismo/cyberbullismo.

SECONDA FASE : valutazione e colloqui di approfondimento

Il Team antibullismo riceve la scheda di prima segnalazione e si confronta con i docenti della classe, analizza la situazione (mediante scheda di valutazione approfondita), individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti della classe.

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- viene data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico: si apre così un protocollo con uso di apposita modulistica, nel quale vengono stabilite le azioni da intraprendere.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

Il Team Antibullismo si occuperà di:

- fornire supporto e protezione alla vittima;
- Comunicare con la famiglia della vittima (convocazione) e dare supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)

- Comunicare ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione);
- procedere alla eventuale convocazione straordinaria del Consiglio di classe per la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità ed in ossequio a quanto previsto dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto.
- Valutare un intervento personalizzato con l'obiettivo di sviluppare empatia, autocontrollo, aumento della positività, consapevolezza sulle conseguenze di ogni comportamento, sviluppare le abilità di dialogo
- procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di riferimento, nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti.
- **NB.** *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.*

-

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima e ne riferiscono al team antibullismo attraverso la restituzione di una scheda di rilevazione degli esiti che il team invierà a conclusione del procedimento.

Martina Franca, 31 Ottobre 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Anna Maria Gabriella MELE